



## VUOTI DI CITTADINANZA. LE PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA AI MINORI «ITALO-STRANIERI»<sup>1</sup>

CHRISTIAN CROCETTA<sup>2</sup>

Sommario: 1. Vuoti di cittadinanza e domanda di appartenenza dei minori stranieri – 2. I modi di acquisto della cittadinanza: profili generali. 3. I modi di acquisto della cittadinanza in Italia (sommatoria ricostruzione storica): la disciplina contenuta nel Codice civile del 1885, gli interventi normativi di inizio secolo scorso, gli interventi giurisprudenziali e legislativi del 1983 – 4. I modi di acquisto della cittadinanza in Italia: la disciplina attuale – 5. L’acquisizione della cittadinanza da parte dei minori d’età (*de iure condito*): minori nati in Italia e minori nati all’estero – 6. L’acquisizione della cittadinanza da parte dei minori d’età (*de iure condendo*): *ius soli*, *ius culturae* e *ius communicatio* – 7. Conclusioni

1. Vuoto è, etimologicamente, qualcosa che è «privo di contenuto, che non contiene nulla, che non ha nulla dentro di sé»<sup>3</sup>. Parlare di vuoti di cittadinanza può sembrare fuorviante, considerando che, *de iure condito*, siamo in presenza di una ormai consolidata disciplina sull’acquisto della cittadinanza, risalente ai primi anni Novanta.

Tuttavia, pur se non si è in presenza di un vuoto totale, certamente risulta ancora aperto e attuale il tema di una tendenziale lacuna normativa che risponda alla centrale domanda di appartenenza dei «giovani figli dell’immigrazione»<sup>4</sup>, che si manifesta nella discussione attuale in materia di attribuzione di cittadinanza. Questo, in un tempo in cui la nostra comunità sociale è chiamata a misurarsi sulle capacità e modalità di accoglienza dei migranti e ad

---

1 Il presente articolo è la sintesi parziale di un contributo che apparirà nel volume Crocetta, C. (a cura di), *Capacità inclusive. Riflessioni e pratiche di inclusione delle persone migranti*, in via di pubblicazione per i tipi di Libreriauniversitaria.it edizioni (Padova).

2 Christian Crocetta (Venezia, 1975) è Professore aggiunto di Diritto di famiglia e dei minori presso l’Università IUSVE di Mestre (VE), dove ricopre l’incarico di docente di Legislazione dei servizi alla persona e Diritto del terzo settore ed è Coordinatore del Dipartimento di Pedagogia. E’ *docteur de recherche en Droit* (Université de Neuchâtel, Svizzera), docente del “Diplomado en Derechos de las niñas, niños y adolescentes” dell’Universidad Salesiana de Bolivia e membro della ricerca internazionale “Percezione dei diritti umani e della giustizia” (Universidade Católica de Brasília; Universidad CES de Madrid; IUSVE).

3 Enciclopedia Treccani, lemma: «Vuoto», in <http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/vuoto>

4 Bertani, M. *Immigrazione e seconde generazioni: un primo quadro di riferimento*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009, p. 13.



accettarsi come società sempre più multiculturale e porosa<sup>5</sup>, per usare un'immagine di Charles Taylor, dove per porose intendiamo quelle società che «sono più aperte alle migrazioni multinazionali, che sono più numerosi i loro membri che vivono la vita della diaspora e hanno il proprio centro altrove»<sup>6</sup>.

In effetti, dopo una primissima fase del «ciclo migratorio»<sup>7</sup> verso l'Italia, caratterizzata da una grande mobilità dei soggetti coinvolti, passando per una fase intermedia nella quale i nuovi ingressi derivano da ricongiungimenti familiari dei primi migranti che hanno trovato o maturato condizioni favorevoli alla permanenza nel paese di migrazione, oggi assistiamo alla terza e ultima fase di stabilizzazione della popolazione immigrata<sup>8</sup>, abitata anche dalle attese delle giovani generazioni di minori stranieri, nati in Italia o arrivati sul territorio italiano in età molto precoce o in età più avanzata, durante la preadolescenza.

Si tratta soprattutto di minori stranieri di seconda generazione, «ragazzi e ragazze che non hanno legami forti con i paesi d'origine e che hanno vissuto la maggior parte delle loro esperienze di socializzazione nel nostro paese»<sup>9</sup> e che, anche per questo, sono «cartine di tornasole degli esiti di inclusione della popolazione immigrata»<sup>10</sup>: minori «italo-stranieri», viene qui da definirli.

Accanto a questi, tuttavia, si hanno anche quei giovanissimi stranieri, arrivati in Italia durante la tarda infanzia o l'adolescenza che, dopo un primo momento di separazione dai propri genitori a causa della migrazione (di uno o entrambi di loro), hanno vissuto un periodo più o meno lungo di lontananza, in cui il legame affettivo è stato mantenuto anche grazie ai familiari presso cui il minore è cresciuto (sviluppando, tuttavia, in questo tempo, una maggiore appartenenza, di fatto, alla famiglia ospitante, più che a quella di origine), per ritessere infine, in una terza fase di ricomposizione del nucleo familiare<sup>11</sup>, le fila di e con una

---

<sup>5</sup> «A livello globale, ci sono stati 232 milioni di migranti internazionali nel 2013. Di questi, quasi il 59 per cento vive nelle regioni sviluppate, le regioni in via di sviluppo mentre hanno ospitato il 41 per cento del totale mondiale», in <http://esa.un.org/unmigration/documents/worldmigration/2013/Chapter1.pdf>. Cfr. OECD, *International Migration Outlook 2014*, OECD Publishing, [http://dx.doi.org/10.1787/migr\\_outlook-2014-en](http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2014-en)

<sup>6</sup> Taylor, C. *La politica del riconoscimento*, in Habermas, J.; Taylor, C. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 51.

<sup>7</sup> Cfr. Bastiener, A.; Dassetto, F., *Nodi conflittuali conseguenti all'insediamento definitivo delle popolazioni immigrate nei paesi europei*, in Bastiener, A.; Dassetto, F. et al. *Europa e nuove immigrazioni*, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, 1990.

<sup>8</sup> Cfr. Bertani, M. *Immigrazione e seconde generazioni: un primo quadro di riferimento*, cit., pp. 12-13.

<sup>9</sup> Ambrosini, M.; Caneva, E., *Le seconde generazioni: nodi critici e nuove forme di integrazione*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009, p. 25.

<sup>10</sup> *ibid.*

<sup>11</sup> Cfr. Besozzi, E. *Una generazione strategica*, in Besozzi, E.; Colombo, M.; Santagati, M. *Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione ponte*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 15; Bonizzoni, P. *Famiglie transnazionali e ricongiunte: per un approfondimento nello studio delle famiglie migranti*, in *Mondi migranti*, 2007, n. 2, pp.



famiglia fino a quel momento frammentata, e comunque trasformata dagli eventi che hanno caratterizzato le differenti e parallele storie dei suoi componenti<sup>12</sup>. Si tratta della dinamica che Esparragoza ha definito delle “tre famiglie”<sup>13</sup>, proprio a evidenziare le tre fasi di vita familiare da loro vissuta, con genitori che li ritrovano dopo un periodo più o meno lungo e che devono passare loro stessi da uno status di lavoratori migranti a quello, nuovo anche per loro, di genitori migranti.

Questi aspetti sono necessariamente da tenere conto, come anche è opportuno ricordare che, come ci ricorda Sayad, «immigrare è immigrare con la propria storia (perché l’immigrazione è essa stessa parte integrante di quella storia), con le proprie tradizioni, i propri modi di vivere, di sentire, di agire e di pensare, con la propria lingua, la propria religione così come con tutte le altre strutture sociali, politiche, mentali della propria società, poiché le prime non sono che l’incorporazione delle seconde, in breve della propria cultura»<sup>14</sup>.

Risulta opportuno, in questa fase introduttiva, ricordare l’origine di una denominazione come quella di “seconda generazione”, ritrovabile in modo diffuso nei documenti di settore: si tratta, infatti, di una distinzione operata da Rumbaut<sup>15</sup> per distinguere le diverse generazioni in base alla temporalità dell’inserimento, a seguito della quale si identificano i nati nel paese di immigrazione dei genitori come “seconda generazione” (o “generazione 2G”); i bambini migrati fra 0 e 6 anni d’età come “generazione 1,75”; i minori trasferitisi fra i 6 e i 12 anni (come “generazione 1,5”) e minori arrivati a partire dai 13 anni come “generazione 1,25”.

Questa ripartizione ha il pregio di mettere ordine e creare una sorta di tassonomia della migrazione dei minori stranieri, ma nasconde il rischio, tuttavia, come sottolinea Besozzi<sup>16</sup>, di appiattare ogni riflessione in materia su una questione didascalica, osservando la questione della cittadinanza sostanziale in una prospettiva relativa al tempo di permanenza nel paese di arrivo (l’Italia, nel nostro caso) ed evitando di addentrarsi sulla reale *questio*, ovvero nel

---

91-108; Ambrosini, M. *Figli dell’immigrazione: difficoltà e risorse*, in *Aggiornamenti sociali*, 2015, n. 66/01, pp. 665-668.

<sup>12</sup> Cfr. Lagomarsino, F. *Esodi e approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall’Ecuador*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 185.

<sup>13</sup> Esparragoza, E. *Guayaqui.. Italia*, in Fravega, E.; Queirolo, L. (a cura di), *Classi meticce. Giovani, studenti, insegnanti nelle scuole delle migrazioni*, Roma, Carocci, 2003, pp. 86-90.

<sup>14</sup> Sayad, A. *La doppia assenza*, Milano, Raffaello Cortina, 2002, p. 12.

<sup>15</sup> Rumbaut, R.G. *Assimilation and its discontents: between rhetoric and reality*, in *International Migration Review*, vol. 31, n. 4, 1997, pp. 923-960. Sul tema, cfr. Ambrosini, M.; Caneva, E., *Le seconde generazioni: nodi critici e nuove forme di integrazione*, cit., p. 29; Besozzi, E. *Una generazione strategica*, cit., p. 19.

<sup>16</sup> Besozzi, E. *Una generazione strategica*, cit., p. 19.



bisogno di riconoscimento<sup>17</sup> emergente in modo trasversale, pur con posizioni a tratti differenti<sup>18</sup>, dai minori e giovani di origine straniera<sup>19</sup>.

In questa riflessione, in ogni caso, si intende focalizzare l'attenzione sul tema dell'attribuzione della cittadinanza ai minori stranieri, concentrandosi, più specificamente, sulle categorie del concetto di cittadinanza utilizzato in ambito giuridico: se stiamo alla ripartizione utilizzata, de iure condendo, nel disegno di legge in discussione al Senato, si devono distinguere i minori nati in Italia, da quelli che vi sono arrivati entro il compimento del dodicesimo anno d'età (in Rumbaut, i minori di generazione 1,75 e 1,5) da quelli che vi sono arrivati successivamente (quindi i minori 1,25), che rilevano purché, come si vedrà più ampiamente in seguito, abbiano frequentato un ciclo di istruzione o formazione professionale.

2. Alla base delle modalità di acquisto della cittadinanza vi sono, principalmente, due principi: quello dello *ius sanguinis*, in base al quale la cittadinanza viene acquisita per discendenza, ovvero in quanto figli di padre o madre possessori di quella determinata cittadinanza e, spesso, indipendentemente dalla residenza del genitore sul territorio dello Stato che riconosce la cittadinanza. E, ancora, il principio dello *ius soli*, che rende cittadino colui che nasce sul suolo di un determinato Stato, anche da genitori stranieri.

L'applicazione di questi due principi può avvenire con molteplici varianti, introdotte dai singoli ordinamenti giuridici: possono esserci esperienze che considerano entrambe le prospettive, affiancando al principio dello *ius soli* quello "temporaneo" dello *ius sanguinis* o

---

<sup>17</sup> Taylor, C. *La politica del riconoscimento*, cit., pp. 9 ss. Sul tema del riconoscimento, pur da angolature differenti, cfr. Honneth, A. *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, Milano, Il Saggiatore, 2002; Senneth, R. *La dignità umana in un mondo di diseguali*, Bologna, Il Mulino, 2004; Ricoeur, P. *Percorsi del riconoscimento. Tre studi*, Milano, Raffaello Cortina, 2005 e, per una sintesi su questi tre ultimi saggi, Tronca, L., *A proposito di riconoscimento*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009, pp. 137-154.

<sup>18</sup> Cfr. Ambrosini, M.; Molina, S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2004; Besozzi, E.; Colombo, M.; Santagati, M. *Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione ponte*, Milano, Franco Angeli, 2009; Bertani, M.; di Nicola, P. (a cura di) *Sfide trans-culturali e seconde generazioni*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009; Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati*, Milano, Franco Angeli, 2009; Dalla Zuanna, G.; Farina, P.; Strozza, S. *Nuovi italiani. I giovani immigrati cambieranno il nostro paese?*, Bologna, Il Mulino, 2009.

<sup>19</sup> Un ulteriore rischio è quello, poi, di non considerare come essi «mostrano forti somiglianze con gli adolescenti e i giovani autoctoni, accomunati dall'esperienza della crescita in una società complessa, sovente contraddittoria, ma sono anche portatori di esperienze specifiche che evidenziano una loro differenziazione interna importante e significativa, che non può essere trascurata», come si legge in Besozzi, E. *Una generazione strategica*, cit., p. 19.



temperandole soluzioni in modo da compenetrare effetti dell'uno in quello dell'altro<sup>20</sup>. Può essere prevista anche una sorta di *ius soli* rinforzato («doppio *ius soli*»), prevedendo, per esempio, l'acquisto della cittadinanza per il minore che nasce sul territorio di uno Stato da genitori stranieri, purché anche questi ultimi siano nati anch'essi sul territorio di quel paese<sup>21</sup>.

In aggiunta possono essere previsti, ancora, casi di concessione della cittadinanza su richiesta dell'interessato, non uguali in ogni ordinamento giuridico, su cui si approfondirà in particolare la normativa in materia prevista nell'ordinamento italiano.

Da un punto di vista storico, tutte le legislazioni in materia di cittadinanza hanno come origine ed eco, normalmente, politiche migratorie che segnano modalità di apertura o chiusura verso lo straniero: le prime legislazioni in materia derivano sicuramente dalla necessità di «gestire e regolamentare i massicci movimenti di popolazione che acquisivano sempre più un carattere stabilmente transnazionale»<sup>22</sup>.

Queste caratteristiche si intravedevano anche nelle disposizioni in materia di cittadinanza che hanno segnato il nostro ordinamento giuridico del secolo scorso: la prima legge di riforma generale in materia di cittadinanza, la legge 555/1912, era caratterizzata dall'acquisto della cittadinanza sia per diritto di discendenza, sia per nascita sul territorio, prevedendo la possibilità di riconoscere la cittadinanza, al raggiungimento della maggiore età, a coloro che avessero dimostrato di essere nati in Italia.

Questa legge di inizio secolo fotografava, in modo evidente, «l'esigenza espressa da uno Stato di forte emigrazione di mantenere i legami con i propri espatriati e addirittura di facilitare un loro possibile e auspicato rientro»<sup>23</sup> e la contestuale volontà di agevolare la richiesta proveniente «dalle maggiori comunità emigrate di potersi integrare senza intralci, anche mediante la naturalizzazione, nella società di arrivo»<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup>I bambini che nascono sul territorio canadese, per esempio, acquistano la cittadinanza immediatamente, ma altrettanto i figli di cittadini canadesi residenti su suolo straniero, a meno che i genitori non la abbiano acquistata a loro volta per *ius sanguinis* e non per *ius soli*: in questa evenienza, infatti, sarà necessario che il cittadino *iure sanguinis* dimostri un qualche interesse al mantenimento della cittadinanza. In modo simile accade anche nella legge statunitense, per cui il genitore, cittadino statunitense ma residente all'estero, può trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza statunitense ma suo figlio non potrà fare altrettanto con i nipoti, a meno che egli non stabilisca la residenza negli USA. Cfr. Zanfrini, L. *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, cit., pp. 5-6.

<sup>21</sup> Si veda in tal senso la normativa francese, olandese, britannica, spagnola, belga e tedesca. Cfr. Zanfrini, L. *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, cit., p. 5.

<sup>22</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit.; p. 29.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 30.

<sup>24</sup> Come si vedrà meglio in seguito, in effetti la l. 555/1912 prevedeva che la cittadinanza italiana potesse essere persa solo per atto volontario, non più a causa dell'acquisizione di un'altra cittadinanza nel paese di migrazione (art. 11), e che – se persa per libera scelta a seguito dell'acquisto di una cittadinanza straniera – la cittadinanza



L'attuale normativa italiana in tema di cittadinanza, d'altro canto, che fa capo alla legge 91/1992, è incentrata quasi esclusivamente sul principio dello *ius sanguinis*, mentre quello dello *ius soli*, come vedremo, è applicato solo in ipotesi residuali.

Prima di arrivare alla disciplina attuale, tuttavia, vale la pena ricostruire sommariamente i diversi passaggi normativi in materia, da cui è possibile rilevare le dimensioni sociologiche e politico-ideologiche che ne hanno costituito la base.

3. La prima disciplina della cittadinanza del Regno d'Italia è contenuta nel Codice civile del 1885, che ricalca quello del Regno di Sardegna, negli artt. 4-11: si trattava di una disciplina basata sulla trasmissibilità della cittadinanza *iure sanguinis*, sul principio di unicità dello *status civitatis* per il nucleo familiare, con riferimento alla cittadinanza del marito e padre, e su ipotesi di riconoscimento *iure soli*<sup>25</sup>.

Come ricordava Degni, «nell'elaborazione del nostro codice civile del 1865 il principio dell'*ius sanguinis* fu difeso strenuamente dal Pisanelli e dal Mancini, come un omaggio al principio di nazionalità, contro le opposizioni del Crispi il quale riteneva che la «cittadinanza la dà la terra su cui si nasce ed ogni individuo, nato nel Regno, è cittadino italiano»<sup>26</sup>.

Le ipotesi di conferimento della cittadinanza erano distinte in due tipologie: una cittadinanza ordinaria (o cittadinanza *optimo iure*), che attribuiva tutti i diritti civili e politici ai cittadini, e alcune ipotesi di “piccola cittadinanza”, riconosciute con decreto reale ex art. 10 c.c. del 1865, che escludeva i suoi titolari dai diritti politici, ovvero dalla partecipazione attiva alla vita politica della comunità di appartenenza<sup>27</sup>.

Più in dettaglio, rispetto ai minori d'età, l'art. 4 del Codice civile del 1865 prevedeva, innanzitutto, che fosse cittadino, automaticamente esin dal momento della nascita, «il figlio di padre cittadino» (*ius sanguinis*)<sup>28</sup>. Il *favor civitatis* era accordato anche nel caso di perdita della cittadinanza da parte del padre: l'art. 5.1 prevedeva, infatti, che il figlio acquistasse comunque la cittadinanza italiana se fosse nato nel regno e vi avesse la residenza<sup>29</sup>.

---

italiana potesse essere riacquisita in caso di rimpatrio «dopo due anni di residenza nel Regno» (art. 9, punto 3). Sul punto, cfr. Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 30.

<sup>25</sup> Cfr. Min. Interno *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 19; Fondazione ISMU, *Vecchio continente... nuovi cittadini. Normative, dati e analisi in tema di cittadinanza*, pp. 2-4, in [http://www.libertacivilimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/analisi\\_c omp.\\_cittadinanza\\_rapporto\\_italiasia.pdf](http://www.libertacivilimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/analisi_c omp._cittadinanza_rapporto_italiasia.pdf).

<sup>26</sup> *Atti parlamentari*, Senato del Regno, legisl. XXIII, Doc. disegni di legge e relazioni, n. 394.

<sup>27</sup> *ivi*, pp. 19-20.

<sup>28</sup> Codice civile (1885), art. 4: «È cittadino il figlio di padre cittadino».

<sup>29</sup> Codice civile (1885), art. 5: 1. «Se il padre ha perduta la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza. 2. Può nondimeno entro l'anno della maggiore età determinata secondo le leggi del regno, eleggere di qualità straniero facendone la dichiarazione



L'art. 7 di questo Codice prevedeva, ancora, l'attribuzione di cittadinanza in caso di padre ignoto e madre cittadina italiana (siamo sempre in un caso di *ius sanguinis*) oppure in caso di genitori entrambi ignoti, se il figlio fosse nato sul territorio italiano (*ius soli*)<sup>30</sup>, ipotesi ancora prevista dall'attuale disciplina.

Inoltre, in base al successivo art. 8, sempre in automatico e fin dal momento della nascita, era considerato cittadino il figlio nato nel Regno da genitore straniero che fosse domiciliato nel territorio da almeno dieci anni. Nel caso fosse mancato il previsto requisito del domicilio per dieci anni, il minore avrebbe potuto, comunque, acquistare la cittadinanza manifestando la sua volontà di acquisirla entro un anno dal raggiungimento della maggiore età<sup>31</sup>.

Al migrante adulto il codice del 1865 offriva, invece, due possibilità: l'acquisto *iure connubii* e l'ipotesi di acquisizione che oggi chiameremmo per concessione o per naturalizzazione.

Il Codice del 1885 prevedeva, infatti, all'art. 9, l'ipotesi di acquisto per matrimonio, per quanto solo nei confronti della moglie, ovvero in caso di donna straniera che avesse sposato un cittadino italiano<sup>32</sup>. Viceversa, se uno straniero avesse sposato una cittadina italiana, quest'ultima avrebbe perso la propria cittadinanza acquistando quella del marito, per il principio allora vigente per cui la moglie doveva possedere la stessa cittadinanza del marito, in una sorta di "cittadinanza coniugale".

Diverso era il caso di acquisto della cittadinanza «colla naturalità concessa per legge o per decreto reale» (art. 10.1)<sup>33</sup>: in questa ipotesi non solo il cittadino straniero avrebbe acquistato la cittadinanza italiana, ma essa sarebbe stata estesa, in automatico, anche alla moglie e ai figli, purché residenti anche loro sul territorio italiano (art. 10.4)<sup>34</sup>, in base sempre a quel principio, appena visto, per cui l'ordinamento giuridico escludeva che la cittadinanza della moglie potesse differire da quella del coniuge.

Le disposizioni contenute nel Codice civile del 1885 «si rivelarono ben presto inadeguate di fronte al nuovo assetto politico e sociale che si andava delineando nel nostro Paese,

---

davanti l'ufficiale dello stato civile della sua residenza o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari».

<sup>30</sup> Codice civile (1885), art. 7: «Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina. [...] 3. Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno».

<sup>31</sup> Codice civile (1885), art. 8: «È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci ani non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio. [...] 3. Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio del regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6».

<sup>32</sup> Codice civile (1885), art. 9: «La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza».

<sup>33</sup> Codice civile (1885), art. 10.1: «La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale».

<sup>34</sup> Codice civile (1885), art. 10.4: «La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, sempreché abbiano fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5».



specialmente in considerazione del successivo fenomeno dell'ingente emigrazione transoceanica»<sup>35</sup>.

Questa presa d'atto portò alla necessità di definire una legge sull'emigrazione (l. 23/1901) e una sull'immigrazione (l. 217/1906).

La l. 217/1906 prevede, all'art. 2, la possibilità di concedere la cittadinanza *optimo iure* anche ai “non regnicoli”, ovvero a coloro che, pur di lingua e cultura italiana e appartenenti a territori geograficamente italiani, tuttavia risiedessero in territori non ancora parte del Regno d'Italia (es. Trentino o Venezia Giulia)<sup>36</sup>.

Sempre in questa legge si ritrovava, ancora, a integrazione delle disposizioni codicistiche del 1885, la previsione che la cittadinanza potesse essere concessa per decreto reale allo straniero che avesse risieduto sul territorio italiano per almeno sei anni, ridotto a tre anni per lo straniero che avesse sposato a una cittadina italiana.

Certamente basata sempre sui due principi opposti di quelli che il Degni chiamava il “rapporto di filiazione” (*ius sanguinis*) e il “rapporto territoriale” (*ius loci*)<sup>37</sup>, la l. 555/1912 intervenne a modificare alcuni presupposti per l'acquisto della cittadinanza, «migliorandone il sistema, ma il principio informatore fu sempre lo stesso: tener conto, cioè, di particolari circostanze le quali, rivelando un legame con l'Italia, devono valere per agevolare l'acquisto della cittadinanza italiana a persone che, in applicazione dei principii fondamentali seguiti dal legislatore italiano, sono stranieri»<sup>38</sup>.

Di conseguenza, la l. 555/1912 mantenne sostanzialmente immutata la previsione *iure sanguinis*<sup>39</sup>, all'art. 1, specificando che per nascita sarebbe diventato cittadino italiano: a) il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina, ma solo nel caso in cui il padre fosse stato ignoto o apolide, oppure se il figlio non avesse potuto seguire la cittadinanza del padre straniero in base alla legge dello Stato estero del padre; b) il minore nato su territorio italiano i cui genitori fossero stati entrambi ignoti o apolidi o, come nel caso precedente, se

---

<sup>35</sup> Min. Interno *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, cit., p. 19.

<sup>36</sup> *ivi*, pp. 19-20.

<sup>37</sup> Degni, F. *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, UTET, 1939, p. 100.

<sup>38</sup> *ivi*, p. 103.

<sup>39</sup> Come ricorda ancora Degni, il principio dello *ius sanguinis* « appare, invero, come il più razionale e quello che meglio risponde alla esigenza di non frazionare la unità della legge familiare. Senonché, è da osservare che se il principio dello *ius sanguinis* deve considerarsi come fondamentale per l'acquisto della cittadinanza per nascita, esso non può essere assoluto ed esclusivo, ma deve contemperarsi al principio dell'*ius soli*. In conformità di questi criteri, infatti, all'art. 7 della legge, fu stabilito che, nel caso di figli sopravvenuti agli emigrati e considerati subito cittadino dello Stato in cui sono nati, per essere, *ivi*, decisivo nell'attribuzione della cittadinanza per nascita il *ius soli*, questi figli, divenuti maggiorenni o emancipati, possono rinunciare alla cittadinanza italiana» (*ivi*, pp. 100-101).



il figlio non avesse potuto seguire la cittadinanza dei genitori, entrambi stranieri, secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono<sup>40</sup>.

Anche la previsione *iure soli* venne mantenuta, di fatto, anche se ne venne annullato l'automatismo: non bastava più, quindi, la sola nascita sul territorio italiano da genitori stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni.

L'art. 3 della l. 555/1912 prevede, infatti, che diventasse cittadino italiano (“per beneficio di legge”) lo straniero che avesse posseduto un doppio ordine di condizioni generali e particolari. Le tre condizioni generali che dovevano, alternativamente (una sola di queste, quindi), sussistere prevedevano che lo straniero fosse: a) nato nel Regno o b) figlio di genitori residenti in Italia da almeno dieci anni, al momento della sua nascita, ovvero c) figlio di padre, madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

Le tre condizioni particolari, invece, prevedevano che lo straniero: a) avesse prestato servizio militare o avesse svolto un impiego alle dipendenze dello Stato<sup>41</sup>; b) fosse stato residente in Italia al momento del compimento della maggiore età (21 anni) e avesse dichiarato di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno (entro il 22° anno, quindi); c) avesse risieduto in Italia da almeno dieci anni e non avesse dichiarato, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (ovvero entro il 22° anno), di voler conservare la cittadinanza straniera.

Per quel che riguarda, invece, l'acquisto sulla base della residenza e a seguito di regio decreto, gli anni di residenza richiesti vennero ridotti da sei a cinque, mentre addirittura a due nel caso in cui lo straniero si fosse sposato con una cittadina italiana. Restava ferma la regola generale dell'estensione automatica della cittadinanza alla moglie e ai figli minori.

Più in dettaglio, l'art.4 della l. 555/1912 prevede che la cittadinanza potesse essere concessa, per decreto reale e previo parere favorevole del Consiglio di Stato, allo straniero che: a) avesse prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno tre anni; b) risiedesse da almeno cinque anni sul territorio italiano; c) risiedesse da tre anni sul territorio italiano e avesse reso notevoli servizi all'Italia oppure avesse sposato una cittadina italiana; d) risiedesse da almeno un anno in Italia e avesse i requisiti per diventare cittadino

---

<sup>40</sup> Art. 1. – È cittadino per nascita: 1. il figlio di padre cittadino; 2. il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene; 3. chi è nato nel [Regno] se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel [Regno].

<sup>41</sup> La legge parlava di “impiego *nello* Stato”, ma si deve ritenere che il legislatore intendesse impiego alle dipendenze *dello* Stato, perché altrimenti, come ricorda Degni, «non sarebbe, infatti, logico ritenere sufficiente l'accettazione di un qualunque impiego nello Stato, anche se privato, senza dire che, interpretando letteralmente quella disposizione, si dovrebbe giungere all'assurdo di ritenere, invece, insufficiente un impegno statale, ma ad esercitarsi in territorio stranieri, per es. presso una delegazione o un Consolato italiano all'estero», in Degni, F. *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, UTET, 1939, p. 103.



italiano per beneficio di legge, ma avesse omissso di fare nei tempi previsti per legge la dichiarazione di voler diventare cittadino italiano.

Il successivo R.D.L. n. 1997/1934 modificò leggermente queste previsioni, limitando l'intervento del Consiglio di Stato a un previo parere non vincolante (non più «previo parere favorevole», ma «sentito il Consiglio di Stato») e accorciando i termini previsti dalle lettere c) e d) : da tre a due anni per lo straniero che avesse reso servizi notevoli all'Italia o avesse sposato una cittadina italiana, ovvero da un anno a sei mesi per coloro che non avessero richiesta la cittadinanza italiana nei tempi previsti *ex lege*<sup>42</sup>.

In aggiunta l'art. 6 della l. 555/1912 stabilì che la cittadinanza potesse essere concessa, con legge speciale, a colui che avesse «reso all'Italia servizi di eccezionale importanza», ma questa previsione fu successivamente abrogata dal R.D.L. 1997/1934.

La disciplina rimase sostanzialmente immutata fino alla sentenza del Corte Costituzionale 30/1983, con cui la Corte censurò la discriminazione, prevista nella vigente disciplina in materia di cittadinanza, tra uomo e donna quanto alla capacità di trasmettere la cittadinanza ai figli: la Corte, infatti, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; del n. 2 dello stesso articolo, ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953; e ancora dell'art. 2, comma 2 della stessa legge<sup>43</sup>.

Alla sentenza fece seguito la l.123/1983, con la quale si prevede un adeguamento complessivo della l.555/1912 alla luce del principio dell'uguaglianza fra i coniugi, risolvendo il problema della discriminazione di genere evidenziata dalla Corte: il regime, così modificato, prevede che fosse cittadino per nascita il figlio di genitore cittadino (*ius sanguinis*) e che chi avesse contratto matrimonio con un/una cittadino/a acquistasse conseguentemente la cittadinanza, purché risiedesse «da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica».

La l. 123/1983 ha introdotto l'ulteriore requisito della residenza per il coniuge straniero che volesse acquistare la cittadinanza, mantenuto poi nell'attuale disciplina.

4. L'attuale normativa italiana in tema di cittadinanza, come detto, fa capo alla legge 91/1992 e ai due regolamenti di attuazione (DPR 572/93 e DPR 362/94)<sup>44</sup> ed è basata in

---

<sup>42</sup> Cfr. Degni, F. *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, UTET, 1939, p. 105.

<sup>43</sup> Cfr. <http://www.giurcost.org/decisioni/1983/0030s-83.html>

<sup>44</sup> In Italia le concessioni di cittadinanza nel 2014 sono state 129.887. Una serie storica può essere ricostruita a partire dal 2002: da allora le concessioni di cittadinanza in Italia sono state poco meno di 700 mila. Si veda: <http://dati.istat.it> (sezione "Popolazione e famiglie", Stranieri e immigrati, Stranieri residenti - bilancio). Sul monitoraggio del 2013, a fronte dei dati Istat, che registra complessivamente 100.712, il monitoraggio del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione rileva 65.678 concessioni in Italia nel 2013, di cui 26.007 per matrimonio e 39.671 per residenza. Sul punto, si veda:



modo fondamentale sul principio dello *ius sanguinis*, con lo *ius soli* applicato solo in casi residuali: a) nell'ipotesi di nascita da genitori cittadini stranieri, se non può acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la normativa dello Stato di provenienza di questi esclude che una persona nata all'estero possa acquisire la cittadinanza *iure sanguinis* (art. 1, comma 1, lett. b)<sup>45</sup>; b) nell'ipotesi di genitori giuridicamente ignoti o apolidi, ovvero privi di cittadinanza (art. 1, comma 1, lett. b) oppure, infine, c) in caso di figli di ignoti, che siano stati abbandonati sul territorio italiano per i quali non può essere dimostrato il possesso di altra cittadinanza (art. 1, comma 2)<sup>46</sup>.

In questi casi specifici, come si può notare, non esiste alternativa, perché altrimenti il neonato diverrebbe un apolide e nessuno può nascere senza cittadinanza. Il principio dello *ius soli*, quindi, come si vedrà meglio in seguito, non deriva qui certamente da una concezione aperta e fluida di cittadinanza, per la quale «appartiene alla comunità e deve essere messo in condizione di partecipare all'ottenimento del bene comune chiunque condivida il progetto della comunità»<sup>47</sup>.

Fra i modi di acquisto della cittadinanza, il primo è sicuramente quello *per discendenza* (*ius sanguinis*) (art. 1, comma 1, lett. a): è cittadino italiano il figlio (nato nel matrimonio o al di fuori di esso, ex art. 315 c.c.) del genitore cittadino italiano, ovunque la nascita avvenga, in Italia o all'estero. La normativa prevede, infatti, che il cittadino italiano residente all'estero possa richiedere per il proprio figlio la cittadinanza italiana, non riconosciuta, in questo caso, in modo automatico, ma richiesta dal genitore cittadino italiano.

La cittadinanza italiana sarà acquisita anche a seguito del riconoscimento successivo alla nascita o di accertamento giudiziale della filiazione in caso di genitore italiano: l'acquisto è automatico per i figli minorenni (art. 2, comma 1), mentre in caso di riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione per i figli maggiorenni, questi conservano la propria cittadinanza, ma possono scegliere di mantenere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione dichiarandolo espressamente entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale (art. 2, comma 2).

---

[http://ssai.interno.it/download/allegati1/annuario2014\\_\\_dipL.CI.pdf](http://ssai.interno.it/download/allegati1/annuario2014__dipL.CI.pdf)

<sup>45</sup> Si pensi all'esempio di figlio di padre ignoto e di madre di cittadinanza marocchina o egiziana, che prevedono la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna, oppure si pensi al caso di bambino nato in Italia da cittadini cileni o cubani, che non acquisterà la cittadinanza dei suoi genitori in quanto le normative di provenienza prevedono l'acquisto della cittadinanza solo per chi nasce sul suolo nazionale, in applicazione di un ristretto *ius soli*. Sul punto, cfr. Fondazione ISMU, *Vecchio continente... nuovi cittadini*, cit., p. 18.

<sup>46</sup> L. 91/1992, art. 1, comma 1, lett. b): «È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono»; art. 1, comma 2: «è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».

<sup>47</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, p. 19.



Una condizione agevolata di acquisto *iure sanguinis* viene prevista per coloro che, stranieri o apolidi, siano discendenti fino al secondo grado (genitori o nonni) da un cittadino italiano (che lo è o era per nascita), se ne fanno espressa dichiarazione di volontà e sono in possesso di almeno uno di questi requisiti: (a) hanno svolto il servizio militare (o equiparato) nelle Forze armate italiane (o presso l'ente autorizzato al servizio equiparato, ad es. servizio civile) se avevano preventivamente espresso la volontà di acquistare la cittadinanza (art. 4, comma 1, lett. a) della l. 91/1992; art. 1, comma 2 lett. b) del DPR 572/1993); (b) hanno assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero (art. 4, comma 1, lett. b), oppure, infine, (c) se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni, al momento del raggiungimento della maggiore età, e manifestino questa volontà, con espressa dichiarazione, entro un anno da tale termine (art. 4, comma 1, lett. c).

È equiparato, nel suo *status*, al figlio naturale anche il minore adottato da un cittadino italiano, che diventa cittadino, automaticamente, *per effetto dell'adozione*.

L'art. 3, comma 1, della l. 91/92, infatti, prevede l'acquisto automatico della cittadinanza a favore dei minori adottati da cittadini italiani, mentre, come si vedrà in seguito, la disciplina degli adottati maggiorenni ricade nelle ipotesi di cittadinanza per concessione.

La questione relativa ai minorenni, tuttavia, non è così semplice come appare dalla norma: in effetti, una circolare del Ministero dell'Interno sull'argomento<sup>48</sup>, ha precisato che spesso il procedimento di adozione instaurato nei confronti di uno straniero minorenni si conclude quando ormai l'interessato ha raggiunto la maggiore età.

Avendo di fronte un soggetto minore, il Ministero si è premunito, con la circolare in esame, che gli uffici della P.A. interessati dalla questione si organizzino in modo da «salvaguardare *in primis* l'interesse del minore - soprattutto nella situazione di particolare fragilità quale soggetto adottato - in modo che il tempo decorso non possa essere a lui pregiudizievole».

Considerando il problema della lungaggine del procedimento, tuttavia, che può terminare quando l'adottato è maggiorenne, la stessa circolare ha precisato che la sentenza di adozione, «anche se produce i suoi effetti nei confronti di un soggetto divenuto nel corso del giudizio maggiorenne, deve essere quindi considerata sentenza di adozione di minorenni» e che, di conseguenza, «per tali casi, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 47 della legge n. 184/1983, secondo cui l'adozione produce i suoi effetti dalla data della pronuncia della sentenza, la cittadinanza andrà riconosciuta a far data dalla sentenza di adozione in quanto riguarda effettivamente un minore adottato ma, essendo la sentenza costitutiva, non può retroagire alla data in cui è stata presentata la domanda».

In sintesi, il minore adottato sarà dichiarato cittadino dal momento in cui è dichiarata la sentenza di adozione, anche nell'ipotesi in cui sia nel frattempo divenuto maggiorenne.

---

<sup>48</sup> Circ. Min. Int. Prot. K. 60.1 del 5 gennaio 2007 (“Legge 5.2.1992 n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”. Evoluzione di alcune linee interpretative”).



Ulteriore tipologia di acquisto della cittadinanza è quella *per matrimonio (ius connubii)*, in base alla quale acquista la cittadinanza italiana lo/a straniero/a o l'apolide, a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a, dopo 2 anni (se risiede legalmente in Italia)<sup>49</sup> o dopo 3 anni (se risiede all'estero). Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dalla coppia.

Ovviamente, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi<sup>50</sup>.

Analizzando comparativamente le proposte analizzate dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (ventidue proposte di provenienza parlamentare e una di iniziativa popolare)<sup>51</sup>, si può notare come alcuni di essi si proporrebbero di intervenire in senso meno restrittivo sulla disciplina dettata dall'art. 5, riducendo il periodo minimo di residenza in Italia dopo il matrimonio, da due anni a sei mesi, lasciando invece immutato il termine di tre anni quando il coniuge straniero continui a risiedere all'estero. Altre, tuttavia, manterrebbero fermo il biennio in Italia ma introdurrebbero alcune disposizioni agevolative, come per esempio l'eliminazione dei termini (in luogo dell'attuale dimezzamento) in presenza di figli della coppia.

Una sola proposta di legge (C. 404), infine, prevedrebbe la revoca della cittadinanza a coloro che l'abbiano acquistato *iure connubii*, in caso di condanna con sentenza definitiva per gravi delitti.

---

<sup>49</sup> Questo termine, che nella versione iniziale della l. 91/1992 era di 6 mesi, è stato elevato a 2 anni dall'art. 1.1 della l. 94/2009, per porre un freno al fenomeno dei c.d. "matrimoni di comodo". Alcune proposte di modifica della l. 91/1992, attualmente in discussione in Parlamento, propongono il ripristino del termine iniziale. La competenza per l'accoglimento dell'istanza di cittadinanza *iure connubii* è della Prefettura competente per territorio, in caso di richiedente residente sul territorio italiano, oppure il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, qualora il coniuge straniero risieda all'estero (Dir. Min. Interno, 7 marzo 2012).

<sup>50</sup> I requisiti che devono contemporaneamente sussistere, dunque, sono: a) la residenza legale nel territorio italiano nei termini previsti dalla legge (o all'estero con termine maggiorato); l'esistenza del vincolo matrimoniale; l'assenza di separazione legale; l'assenza di condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini; per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a tre anni; per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere (con sentenza riconosciuta in Italia); l'assenza di comprovati motivi di sicurezza per lo Stato.

<sup>51</sup> Cfr. Progetti di legge n. C. 9 (d'iniziativa popolare), C. 200 (Di Lello), C. 250 (Vendola), C. 273 (Bressa), C. 274 (Bressa), C. 349 (Pes), C. 369 (Zampa), C. 404 (Caparini), C. 463 (Bersani), C. 494 (Vaccaro), C. 525 (Marazziti), C. 604 (Fedi), C. 606 (La Marca), C. 647 (Caruso), C. 707 (Gozi), C. 794 (Bueno), C. 836 (Caruso), C. 945 (Polverini), C. 1204 (Sorial), C. 1269 (Merlo), C. 1443 (Centemero), C. 2376 (Bianconi), C. 2495 (Dorina Bianchi) e C. 2794 Fitzgerald Nissoli). I vari progetti sono stati riuniti in una proposta di legge di sintesi, approvata con alcune modifiche alla Camera ed è ora all'esame del Senato (S 2092), relativa, tuttavia, solo agli interventi che riguardano i minori d'età.



Si parla, ancora, di acquisto della cittadinanza *per concessione* (ex art. 9 della l. 91/1992 s.m.i.) in tutti quei casi in cui l'emanazione del provvedimento di attribuzione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della Pubblica amministrazione, con obbligo di parere preventivo da parte del Consiglio di Stato. Fra questi, ritroviamo anche il provvedimento per naturalizzazione.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9 l. 91/1992, il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) cittadino straniero del quale un genitore o uno degli ascendenti in linea retta entro il secondo grado sono stati cittadini per nascita (*ius sanguinis*); oppure se nato sul territorio italiano (*ius soli*). In entrambi i casi, il cittadino straniero deve in più risiedere in Italia (*ius domicilii*) da almeno tre anni (art. 9 comma 1, lett. a)<sup>52</sup>;
- b) cittadino straniero maggiorenne che viene adottato da un cittadino italiano e risiede sul territorio della Repubblica da almeno 5 anni (art. 9.1, lett. b)<sup>53</sup>;
- c) cittadino straniero che abbia prestato servizio per almeno cinque anni, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato italiano<sup>54</sup> (art. 9.1, lett. c) oppure che abbia svolto eminenti servizi all'Italia (art. 9.2) o la cui concessione di cittadinanza rivesta un eccezionale interesse dello Stato (art. 9.2). I due ultimi hanno un carattere certamente di eccezionalità.

In più, abbiamo un quarto caso (più propriamente chiamato acquisto per naturalizzazione) che coinvolge il cittadino straniero che risieda ininterrottamente e legalmente in Italia da almeno 4 anni (se cittadino UE); da almeno 5 anni (se apolide) o da almeno 10 anni (se cittadino non UE) (art. 9.1, lett. d), e), f)<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. Fondazione ISMU, *Vecchio continente... nuovi cittadini*, cit., p. 17.

<sup>53</sup> Le richiamate proposte di legge in materia di cittadinanza intervengono anche in ordine all'adozione dello straniero maggiorenne, prevedendo, in particolare, che lo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana dopo un certo periodo di tempo di permanenza legale (a seconda delle proposte, intesa come residenza o soggiorno legale), pari a due, quattro o cinque anni, a seconda dei vari progetti di legge. Si introdurrebbe, quindi, un diritto automatico di cittadinanza (come per l'adottato minorenni, ex art. 3 della l. 91/1992), facendo venire meno la necessità, oggi prevista per lo straniero maggiorenne dopo cinque anni dall'adozione, di positiva valutazione discrezionale effettuata dalla P.A. competente, su proposta del Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato e formalizzato con Decreto del Presidente della Repubblica, come previsto per tutte le richiamate ipotesi di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. 91/1992.

<sup>54</sup> A differenza dell'art. 4 della l. 91/1992, per il quale si richiede il requisito dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ex art. 9 della legge si fa riferimento al servizio dello Stato, per cui si dovrà considerare rientrante in questa tipologia solo chi abbia avuto un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (ex art. 1.2, lett. c), del DPR 572/1993).

<sup>55</sup> Questo tempo risulta raddoppiato rispetto alla precedente legge 555/1912. Sul punto, cfr. Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 35.



	<i>Destinatario</i>	<i>Anni</i>	<i>Condizioni</i>
<i>Concessione</i>	Discendente di cittadino italiano	3	discendenza e residenza
	Maggiorenne adottato	5	adozione e residenza
	Dipendente dello Stato italiano	5	servizio allo Stato o eminenti servizi all'Italia
<i>Naturalizzazione</i>	Cittadino UE	4	residenza ininterrotta e regolare*
	Apolide	5	
	Cittadino non UE	10	

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni, ampiamente discrezionali, dell'Amministrazione competente, relative all'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale.

Oltre alla verifica della permanenza stabile e ininterrotta<sup>56</sup> sul territorio italiano, là dove prevista come requisito, possono rilevare al fine della valutazione discrezionale sulla concedibilità della cittadinanza anche considerazioni di carattere economico-patrimoniale, relative al possesso di adeguate forme e fonti di sussistenza<sup>57</sup>, ma anche la serietà nelle ragioni alla base della richiesta di cittadinanza; le motivazioni che portano il soggetto a optare per la permanenza stabile sul territorio italiano, anziché valutare un rientro nella comunità di origine, fra i quali sicuramente rileva l'esigenza di una ricomposizione del nucleo familiare. L'Amministrazione sarà chiamata a verificare anche il grado di conoscenza della lingua italiana, l'idoneità professionale, nonché il regolare rispetto degli obblighi contributivi e tributari del soggetto richiedente.

Potrebbe indurre a un provvedimento di diniego l'esistenza di eventuali cause ostative, collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica e all'ordine pubblico<sup>58</sup>, nonché a eventuali

<sup>56</sup> A tal fine è utile ricordare quanto previsto dalla citata Circ. Min. Int. Prot. K. 60.1 del 5 gennaio 2007, per la quale «Gli stranieri soggiornanti da lungo tempo in Italia vivono pertanto, anche loro, tutti i processi innovativi, sociali, di studio e di lavoro che comportano, talvolta, allontanamenti dal territorio nazionale. Pur se nel passato l'interruzione della permanenza in Italia è stata motivo di preclusione alla concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, in quanto si riteneva non maturato il presupposto normativo, in un mondo in costante evoluzione non si può non tener conto delle mutate condizioni di vita che possono determinare brevi periodi di allontanamento dal territorio nazionale per motivate ragioni quali, ad esempio, esigenze lavorative, di studio o di semplice arricchimento e scambio culturale. Alla luce di tali considerazioni, che ugualmente sono supportate da recenti pronunce giurisprudenziali, eventuali assenze temporanee non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello "status civitatis", quando l'aspirante cittadino che si sia dovuto recare all'estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale) nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali».

<sup>57</sup> Cons. Stato, sez. IV, n. 1474 del 16 settembre 1999.

<sup>58</sup> Cons. Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988.



sentenze penali intervenute a carico degli interessati, in relazione alle ragioni determinanti tali provvedimenti e alla loro eventuale recidiva<sup>59</sup>.

In caso di diniego di concessione della cittadinanza italiana, l'amministrazione competente, anche laddove disponga di un'ampia discrezionalità, dovrà sempre e obbligatoriamente indicare, anche sinteticamente, le ragioni poste a base delle proprie determinazioni<sup>60</sup>.

Il processo di valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione competente, per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, certamente complica a dismisura la procedura di riconoscimento in questo specifico caso: al dato della residenza nei tempi previsti, si aggiunge, come detto, la verifica e valutazione di quelli che sono considerati indicatori della reale partecipazione dello straniero richiedente alla vita economica e sociale del nostro Paese. Al tempo minimo previsto per effettuare la domanda, si aggiungono, poi, i tempi dei procedimenti amministrativi per la gestione della pratica, allungando, di fatto, i tempi per l'acquisto della cittadinanza in minimo tredici-quattordici anni<sup>61</sup>.

Queste modalità di acquisizione della cittadinanza, con la loro complessità, confermano la visione per cui lo Stato attraverso le modalità di acquisizione che prevede «esprime le proprie attese sui caratteri dei nuovi cittadini e sulla composizione futura della popolazione»<sup>62</sup>, attese qui caratterizzate da «un'impronta restrittiva [...] una vera e propria diga alla piena integrazione giuridica degli stranieri residenti in Italia»<sup>63</sup>.

L'art. 10 della l. 91/1992, infine, subordina l'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza al giuramento, da parte dell'interessato, entro sei mesi dalla notifica del decreto, di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

5. Si è già visto, parlando di *ius sanguinis*, delle modalità di acquisizione della cittadinanza da parte del minore alla nascita o per adozione, che presuppongono di essere figlio naturale o adottivo di un genitore (almeno uno dei due) cittadino italiano.

Queste ipotesi, tuttavia, non comprendono tutti i casi di acquisizione della cittadinanza da parte di minori stranieri, che siano nati in Italia, vi siano arrivati successivamente accompagnati dai genitori o per raggiungerli, nonché i minori stranieri non accompagnati.

---

<sup>59</sup> Cons. Stato, sez. I, parere n. 9374 del 20 ottobre 2004.

<sup>60</sup> Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995.

<sup>61</sup> Cfr. Giro, M. *Il percorso a ostacoli per diventare italiani dei minori stranieri*, in *Libertà civili*, 1, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 31; Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 34.

<sup>62</sup> Zanfrini, L. *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, cit., p. 7. L'autrice ricorda infatti che, quando il fondamento della *membership* è la cittadinanza, essa «deve misurarsi con la varietà dei criteri che ne regolano l'acquisizione da parte degli immigrati e dei loro figli, lungo un *continuum* che va da una concezione etnica, rigidamente ancorata allo *ius sanguinis*, a una elettiva della cittadinanza stessa» (*ibid.*). Per approfondimenti ulteriori sul tema, cfr. Weil, P. *La France et ses Etrangers*, Paris, Calmann-Levy, 1991; Codini, M.; D'Odorico, M. *Per una nuova disciplina della cittadinanza*, Milano, ISMU, 2004.

<sup>63</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 34.



Acquisterà la cittadinanza, innanzitutto, il figlio di cittadini stranieri che sia «nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età» (art. 4, comma 2, l. 91/1992), se dichiara, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di volerla acquisire.

La dimostrazione della permanenza regolare e ininterrotta si darà attraverso l'annotazione, fin dalla nascita, sul permesso di soggiorno<sup>64</sup> del genitore e attraverso la registrazione all'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza.

Questa previsione risulta molto più restrittiva della precedente, contenuta nell'art. 3 della l. 555/1912, che considerava sufficiente che il minore, nato in Italia, vi risiedesse al momento del compimento della maggiore età (21 anni, allora) e esprimesse la volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno. Non era presente, quindi, né il requisito della regolare presenza dei genitori al momento della nascita, né che la residenza del minore rimanga stabile e ininterrotta.

Se per diverso tempo si è interpretato l'art. 4, comma 2, in senso restrittivo, impedendo al minore di recarsi all'estero sia per motivi familiari, sia di studio, anche solo temporaneamente e per brevissimi periodi (si pensi ad una semplice gita scolastica di istruzione all'estero durante la scuola superiore)<sup>65</sup>, mentre ora si può fare riferimento alla chiarificazione venuta dalla già citata Circ.Min. Int.prot. K.60.1/2007, applicando analogamente quanto precisato per l'acquisto per gli adulti ex art. 9 della l. 91/92, e giustificando la permanenza all'estero se temporanea e derivante da motivi di salute, di studio o di famiglia (si pensi, per esempio, al minore che abbia genitori separati e residenti in due Stati diversi, che si assenta per periodi per riuscire a trascorrere un po' di tempo con il genitore residente all'estero)<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Ad oggi risulta che in Italia i permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari (aggiornamento al 1 gennaio 2014) sono: 3.874.726, di cui 2.179.607 di lungo periodo. Si veda a tal proposito <http://dati.istat.it/> (sezione "Popolazione e famiglie / Stranieri e immigrati / Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari").

<sup>65</sup> Cfr. Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 35.

<sup>66</sup> Cfr. Circ. Min. Int. Prof. K.60.1: «Non sono infrequenti, però, i casi in cui il minore, pur avendo soggiornato legalmente nel nostro Paese sin dalla nascita, se ne sia dovuto allontanare per brevi periodi per motivi di studio, di famiglia o di salute. Circostanze che, secondo un'interpretazione letterale della norma, hanno pregiudicato l'efficacia della dichiarazione volta all'acquisto della cittadinanza resa dall'interessato tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età. Analogamente alle conclusioni formulate in precedenza per l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, in relazione ad eventuali spostamenti dall'Italia, si dovrà computare utilmente il periodo in questione al fine del maturare il requisito della residenza legale, ove vengano documentalmente dimostrate le motivazioni che hanno determinato l'allontanamento dal nostro territorio nazionale. Si tratta, in sostanza, di adeguare l'interpretazione e l'applicazione della norma alla realtà, consentendo al giovane straniero di completare l'integrazione nel Paese in cui è nato, di cui parla la lingua e del quale ha acquisito la cultura e gli stili di vita, senza che ciò possa essere pregiudicato dalla circostanza di essersi allontanato dal Paese per brevi periodi per motivi di studio o familiari».



Questa Circolare ha chiarito che, in tutti i casi in cui l'interruzione di tempo derivasse dal ritardo della trascrizione dell'atto di nascita presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza, piuttosto che dalla scadenza del permesso di soggiorno dei genitori, sarà sufficiente che il minore dimostri di aver sempre mantenuto la residenza sul territorio italiano e di essere stato ivi presente, attraverso documentazioni attestanti la sua regolare frequenza scolastica oppure certificazioni mediche<sup>67</sup>.

Acquisiscono, infine, la cittadinanza, in modo automatico, i figli minorenni dello straniero che acquista (o riacquista) per naturalizzazione la cittadinanza italiana, se convivono con lui in modo stabile ed effettivo (*ius communicatio*).

La convivenza fra genitore e figlio deve essere stabile, effettiva ed attestata con idonea documentazione (art. 12 del DPR 572/1993) e deve sussistere al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Anche in questo caso, devono essere considerate tutte quelle situazioni in cui il minore conviva a periodi con uno solo dei due genitori all'estero<sup>68</sup>, perché lavora lì o perché i genitori sono separati, oppure si consideri anche il periodo di mancata convivenza derivante da un periodo temporaneo di studio fuori della residenza familiare<sup>69</sup>.

Tuttavia, non sarà possibile l'automatico riconoscimento se la convivenza non è più sussistente al momento dell'attribuzione della cittadinanza al genitore, in quanto alla base c'è l'idea di una continuità di legame, anche fisico, fra il genitore e il figlio.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere lo *status civitatis* al figlio, occorrono pertanto che ricorrano queste tre condizioni: il rapporto di filiazione; la minore età del figlio e la convivenza stabile e attuale con il genitore. Tuttavia, una volta divenuto maggiorenne, il figlio può rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art. 14 della l. 91/1992).

Si tratta, in ogni caso, di una strada difficilmente percorribile, per il minore, o meglio percorribile in tempi molto lunghi: se si considera il periodo di gestazione e valutazione della pratica di naturalizzazione dell'adulto, di cui si è parlato.

Perché il minore potesse acquisire *iure communicatio* la cittadinanza, infatti, servirebbe che il genitore facesse la sua domanda quando il figlio ha tredici/quattordici anni (se si considera un tempo medio di tre/quattro anni per arrivare ad una risposta in merito alla domanda di cittadinanza per naturalizzazione), e cioè che avesse il requisito del permesso di soggiorno

---

<sup>67</sup> Cfr. Fondazione ISMU, *Vecchio continente... nuovi cittadini*, cit., pp. 16-17.

<sup>68</sup> Trib. Padova, decr. n. 120 dell'11 maggio 2012, ritrovabile in:

[http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/iloghalu\\_sentenza.pdf](http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/iloghalu_sentenza.pdf)

<sup>69</sup> Nella nuova formulazione dell'art. 14, comma 1, prevista dal ddl S 2092, è previsto che le parole «se convivono con esso» siano sostituite con l'espressione «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica», vincolando il riconoscimento non più alla convivenza stabile, anche se temporaneamente interrotta, ma alla residenza del minore nel territorio (*ius communicatio* + responsabilità genitoriale + *ius domicilii* del minore).



regolare (per far decorrere i dieci anni previsti dalla normativa) fin da quando il figlio ha al massimo tre/quattro anni di vita.

Tutto questo, fa emergere come così come concepita, la legge 91/1992 può certamente «penalizzare moltissimi ragazzi e ragazze che finiscono con il pagare in un certo senso le biografie “colpevoli” dei genitori»<sup>70</sup>, i quali, prima di soggiornare regolarmente, provengono normalmente da una precedente, e talvolta prolungata, esperienza di irregolarità<sup>71</sup>.

La riforma in questo momento in discussione in Parlamento si muove proprio nel senso di rimuovere queste distorsioni della normativa rispetto alla realtà.

6. Le proposte di legge di riforma in materia di cittadinanza, discusse dalla Commissione Affari Costituzionali, oltre ai contenuti già riportati in precedenza, affrontavano, in molte parti, la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori stranieri, nati o cresciuti sul territorio italiano.

Tutte le proposte avanzate hanno trovato sintesi nel disegno di legge unificato approvato alla Camera<sup>72</sup> e ora in discussione al Senato<sup>73</sup>, ridotto tuttavia alle sole norme relative ai minori d'età.

In merito allo *ius soli*, il disegno di legge in discussione al Senato introduce<sup>74</sup> una lettera b-bis) all'art. 1, comma 1, della l. 91/1992<sup>75</sup>, in base alla quale si prevede un'integrazione delle ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita, stabilendo che la acquisisca chi è nato sul

---

<sup>70</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 36.

<sup>71</sup> Cfr. Fondazione ISMU, *Vecchio continente... nuovi cittadini*, cit., pp. 15-16.

<sup>72</sup> ddl C 9 approvato il 13 ottobre 2015 alla Camera.

<sup>73</sup> ddl S 2092 in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940816.pdf>

<sup>74</sup> ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. a).

<sup>75</sup> Il testo del nuovo art. 1 della l. 91/1992 avrebbe, quindi, se approvato, la seguente formulazione (in corsivo le modifiche o novelle): 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. b-bis) *chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.*



territorio italiano «da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente»<sup>76</sup> oppure «sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»<sup>77</sup>.

Tale attribuzione, tuttavia, non è automatica, ma deriva da una dichiarazione di volontà<sup>78</sup> manifestata espressamente dal genitore (o dal legale rappresentante) di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, entro il compimento della maggiore età del minore<sup>79</sup>.

Nel caso in cui il genitore (o altro legale rappresentante) non vi abbia provveduto, l'interessato, nato sul territorio italiano e avente diritto ai sensi della modifica introdotta, potrà richiederlo entro due anni dal raggiungimento della maggiore età<sup>80</sup>. Termine identico che il legislatore ha previsto per l'ipotesi opposta di rinuncia della cittadinanza italiana richiesta dal genitore, possibile nell'ipotesi in cui l'interessato sia in possesso anche di altra cittadinanza ed eserciti opzione di mantenimento di quest'ultima<sup>81</sup>.

In relazione a questa nuova fattispecie, è introdotto l'obbligo per la direzione sanitaria del punto nascita di informare il genitore di questa facoltà e, per l'ufficiale di stato civile, oltre a doverlo informare al momento della dichiarazione, anche quello previo di comunicare (ex nuovo art. 23-*bis*, comma 5) ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età del figlio, «la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto», prevedendo, in caso di inadempimento di tale obbligo, la sospensione dei termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza<sup>82</sup>.

---

<sup>76</sup> Ex art. 14 del d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007. Chiarisce il testo di riforma, nell'ipotizzato art. 23-*bis*, comma 4, che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-*bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita».

<sup>77</sup> Ex art. 9 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

<sup>78</sup> Ex art. 1, comma 2-*bis*, introdotto dal ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. b).

<sup>79</sup> Chiarisce il testo di riforma, nell'ipotizzato art. 23-*bis*, comma 1, che «ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale».

<sup>80</sup> Ex art. 1, comma 2-*ter*, introdotto dal ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. b).

<sup>81</sup> Ex art. 1, comma 2-*bis*, introdotto dal ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. b).

<sup>82</sup> Ai fini dello sviluppo e della promozione di una cultura della cittadinanza, è interessante menzionare anche i contenuti del nuovo art. 23-*ter* in base al quale «i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».



A questa ipotesi si aggiunge la modifica relativa all'art. 4, comma 2, in merito al minore nato in Italia, che abbia risieduto legalmente<sup>83</sup> sul territorio italiano senza interruzioni<sup>84</sup> fino al raggiungimento della maggiore età, che diventerà cittadino se dichiarerà di voler acquisire la cittadinanza entro due anni (non più solo un anno) dal compimento della maggiore età.

In merito al c.d. *ius culturae*, il disegno di legge unificato prevede, poi, l'ulteriore introduzione, nell'art. 4, di un comma 2-*bis*<sup>85</sup>, in base al quale è ipotizzata la possibilità di acquisto della cittadinanza allorquando il minore straniero, nato sul territorio italiano o che vi abbia fatto

---

<sup>83</sup> Chiarisce il testo di riforma, nell'ipotizzato art. 23-*bis*, comma 2, che «ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi».

<sup>84</sup> Chiarisce il testo di riforma, nell'ipotizzato art. 23-*bis*, comma 3, che «ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute».

<sup>85</sup> Il testo del nuovo art. 4 della l. 91/1992 avrebbe, quindi, se approvato, la seguente formulazione: 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro *due anni* dalla suddetta data. 2-*bis*. *Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 2-*ter*. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.*



ingresso entro il compimento del dodicesimo annodi età, abbia frequentato regolarmente almeno cinque anni di studi presso istituti scolastici, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o presso i centri di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale<sup>86</sup>.

In questo caso, quindi, si svincola l'acquisto *iure soli* dal domicilio legale del genitore sul territorio italiano e lo si considera alla luce della frequenza regolare di un percorso di istruzione o formazione professionale da parte del minore.

Con la lente dello *ius culturae*, poi, si considerano idonei all'acquisto della cittadinanza anche coloro che, pur non essendo nati sul territorio italiano, vi siano entrati durante l'infanzia o la preadolescenza, entro il dodicesimo anno d'età (*ius domicili*).

In entrambi questi casi, come nell'ipotesi di *ius soli* "puro", la cittadinanza si acquisterà non in automatico ma a seguito di una dichiarazione di volontà resa dal genitore esercente la responsabilità genitoriale e legalmente residente in Italia (o da altro rappresentante legale del minore), all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, entro il compimento della maggiore età del minore interessato.

Allo stesso modo, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, se il genitore (o rappresentante legale) non ne abbia fatto richiesta, il minore interessato potrà avanzarne domanda all'ufficiale di stato civile competente<sup>87</sup>, oppure, al contrario, potrà rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza<sup>88</sup>.

Rispetto a queste ipotesi di attribuzione *iure culturae*, il legislatore della riforma ha inserito nel testo in discussione al Senato una nuova ipotesi di acquisto della cittadinanza per concessione (lett. f-*bis*), a favore del minore straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età e che vi risieda legalmente da almeno sei anni (quindi, che vi risieda legalmente da quando aveva dodici anni compiuti) e che abbia frequentato e concluso un ciclo scolastico di istruzione o formazione professionale, con il conseguimento del relativo titolo<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Ex art. 4, comma 2-*bis*, introdotto dal ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. d), «nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo».

<sup>87</sup> Ex art. 4, comma 2-*ter*, introdotto dal ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. d).

<sup>88</sup> Ex art. 4, comma 2-*bis*, introdotto dal ddl S 2902, art. 1, comma 1, lett. d).

<sup>89</sup> Il testo del nuovo art. 9, comma 1, della l. 91/1992 avrebbe, quindi, se approvato, la seguente formulazione:  
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della



L'ipotesi, in sostanza, prevede un'ipotesi di attribuzione di cittadinanza *iure culturae* per coloro che fanno ingresso sul territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età, differenziando, di fatto, questa ipotesi da quella del minore infradodicesenne previsto dal nuovo art. 4, comma 2-*bis*.

Infine, in merito al c.d. *ius communicatio*, con la riforma verrebbero cancellati i dubbi interpretativi relativi all'acquisto automatico della cittadinanza da parte dei figli minorenni dello straniero che acquista (o riacquista) per naturalizzazione la cittadinanza italiana, là dove la normativa attuale prevede ancora, come requisito, una convivenza stabile, effettiva ed attestata con idonea documentazione (ex art. 12 del DPR 572/1993) fra il genitore e il figlio, per quanto il Ministero dell'Interno sia intervenuto già con una circolare integrativa e chiarificatrice in materia<sup>90</sup>.

La nuova previsione eliminerebbe il requisito della convivenza stabile e introdurrebbe quello dell'attualità della permanenza attuale della responsabilità genitoriale e della residenza del minore sul territorio italiano<sup>91</sup>.

8. Alla luce della ricostruzione che si è tentato di delineare nei punti precedenti, appare piuttosto evidente che, se il tema dell'integrazione dei minori stranieri, in particolare «delle seconde generazioni, rappresenta non solo un nodo cruciale dei fenomeni migratori, ma anche una sfida per la coesione sociale e un fattore di trasformazione delle società riceventi»<sup>92</sup>, il tema della cittadinanza come strumento di riconoscimento, integrazione e

---

Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; f-*bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.

<sup>90</sup> In ogni caso, come già detto, il testo di riforma, nell'ipotizzato art. 23-*bis*, comma 3, chiarisce che «ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute».

<sup>91</sup> Il testo del nuovo art. 14, comma 1, della l. 91/1992 avrebbe, quindi, se approvato, la seguente formulazione: 1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

<sup>92</sup> Ambrosini, M. *Il futuro in mezzo a noi. Le seconde generazioni scaturite dall'immigrazione nella società italiana dei prossimi anni*, in Ambrosini, M.; Molina, S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, cit., p. 1.



appartenenza rileva, a vari livelli, per ognuna delle generazioni oggetto/soggetto della modifica normativa in discussione in materia di cittadinanza.

Alcune ricerche in materia hanno evidenziato come i fattori che spingono i migranti a desiderare di conseguire la cittadinanza italiana non siano sempre correlati al tema dell'integrazione e dell'appartenenza<sup>93</sup>, tuttavia pare certamente interessante sottolineare alcune delle motivazioni estrapolabili da alcune interviste realizzate a minori stranieri nati in Italia o arrivati in tenera età<sup>94</sup>.

Certamente la libera circolazione sul territorio nazionale risultano prioritari e questo «mostra come la contingenza del quotidiano e la diffusa insicurezza rendano impraticabili altri livelli della cittadinanza»<sup>95</sup>, almeno in termini prioritari, mettendo in secondo piano gli aspetti relativi all'integrazione politica<sup>96</sup>. Come ricorda Bauman, in effetti,

«alcuni di noi godono della nuova libertà di movimento *sans papiers*. Altri non possono starsene dove vorrebbero per la stessa ragione. [...] Per il primo mondo, il mondo di chi è mobile su scala globale, lo spazio ha perduto la sua qualità di vincolo e viene facilmente attraversato sia nella sua versione “reale” sia nella sua versione “virtuale”. Per il secondo mondo, quello di coloro che sono legati a una località, di coloro cui è vietato muoversi, costretti perciò a sopportare in modo passivo qualsiasi cambiamento che il luogo cui sono legati è costretto a subire, lo spazio reale si va rapidamente restringendo»<sup>97</sup>.

Per questo, oggi non appare possibile disgiungere dall'analisi delle ragioni che portano a richiedere la cittadinanza la dimensione della mobilità, che si manifesta sia su piani

---

<sup>93</sup> Cfr. Codini, E.; D'Odorico, M. *Una nuova cittadinanza. Per una riforma della legge del 1992*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 106: (1) la libera circolazione in Italia e nell'UE e una maggiore facilità di circolazione extra europea (40,2%); (2) la fine di molti problemi riscontrati nelle procedure burocratiche a causa della cittadinanza straniera extraeuropea (19,8%); (3) una minor discriminazione nella vita sociale (15,5%); (4) l'acquisizione di diritti politici (11,9%) e, infine (5) la possibilità di trovare un lavoro (anche nella Pubblica amministrazione) senza limitazioni (7,7%).

<sup>94</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., pp. 47 ss.

<sup>95</sup> *ivi*, p. 50.

<sup>96</sup> Per Codini, per quanto sia evidente il desiderio di conseguire il diritto costituzionalmente garantito di libera circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, tuttavia la vera essenza della cittadinanza risiederebbe nella «titolarità dei diritti politici, ossia quella sovranità che il primo articolo della Costituzione attribuisce al popolo», in Codini, E.; D'Odorico, M. *Una nuova cittadinanza*, cit., p. 106. Se per Codini la questione cittadinanza dovrebbe essere posta in termini di integrazione politica, tuttavia, «l'importanza attribuita alla dimensione strumentale della cittadinanza non implica necessariamente un disinteresse nei confronti dell'integrazione politica, ma piuttosto», come già ricordato, «mostra come la contingenza del quotidiano e la diffusa insicurezza rendano impraticabili altri livelli della cittadinanza» (Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 50).

<sup>97</sup> Bauman, Z. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 98.



simbolici, sia in riferimento a questioni molto pratiche, ma che rendono evidente la disparità di trattamento<sup>98</sup>: la lamentela, ad esempio, di non aver potuto frequentare la gita di istruzione all'estero con la scuola a causa delle eventuali limitazioni nel rientrare in Italia<sup>99</sup> o di non aver potuto raggiungere durante le vacanze un parente residente all'estero<sup>100</sup>.

In questo senso, allora, appare ragionevole l'opinione di Balibar<sup>101</sup> quando osservava il cambio di significato simbolico del passaporto di uno Stato "forte": non più «fedeltà a un potere statale, ma potere di accesso alla "cosmopoli", permettendo a coloro che ne possono usufruire di «potersi muovere senza rimanere bloccati o rallentati dai confini»<sup>102</sup> e costituendo, di conseguenza, «un moderno segno di status, il contrassegno di una nuova élite di nomadi cosmopoliti, [...] un nuovo confine discriminante, un confine che separa chi ha la possibilità di partecipare al flusso transnazionale – i globali per scelta – e chi invece è costretto a limitazioni e vincoli locali – i locali per necessità»<sup>103</sup>, in cui «globalizzazione e localizzazione possono pur essere due lati della stessa medaglia, ma le due parti della popolazione mondiale vivono su lati diversi e ne vedono solo una»<sup>104</sup>.

Il riconoscimento della cittadinanza, perciò, viene qui percepito come «necessario titolo di inclusione a in una comunità transnazionale»<sup>105</sup>, e, viceversa, «il mancato riconoscimento [...] può assumere dunque il significato dell'esclusione dal mondo delle opportunità economiche e culturali»<sup>106</sup>.

Appare certamente rilevante, poi, fra le motivazioni che spingono il desiderio di acquisizione della cittadinanza nelle giovani generazioni, quella dell'essere sottoposti a meno

---

<sup>98</sup> Su un piano simbolico e strumentale, la diversità di diritti e prerogative può essere rappresentata dalla doppia fila al check-in degli aeroporti internazionali, in cui ciascuna delle due file in attesa del check-in dimostrano, in maniera emblematicamente evidente, che si appartiene o non si appartiene a uno Stato che permette al suo cittadino di vedere riconosciuti, con la propria cittadinanza, una serie di diritti, altrimenti non godibili. Cfr. Huysmans, J. *The Politics of Insecurity. Fear, Migration and Asylum in the EU*, Abingdon & New York, Routledge, 2006; Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 53.

<sup>99</sup> Alcune importanti riferimenti sono ritrovabili nelle interviste realizzate da Colombo et al. e riportate in Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*: «Posso andare ma non posso ritornare [...] Purtroppo è una realtà questa, anche se vivo qua da diciassette anni, sono quasi italiano» (pp. 51-52); «Io ho il permesso di soggiorno. Prima l'avevo per sei mesi all'anno, adesso per un anno, però per rinnovarlo mi serve un altro anno di attesa [...] e per quell'anno io non posso uscire dall'Italia, non posso fare nulla. [...] Mentre i miei amici partivano io dovevo stare qua» (pp. 52).

<sup>100</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 52.

<sup>101</sup> Balibar, E. *Propositions on Citizenship*, in *Ethics*, 98, 4, p. 729.

<sup>102</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 77.

<sup>103</sup> *ibid.* Sul punto, cfr. Bauman, Z. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, cit.

<sup>104</sup> Beck, U. *La società cosmopolita. Prospettive dell'epoca post-nazionale*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 119.

<sup>105</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 77.

<sup>106</sup> *ibid.* In effetti, «i figli dei migranti, le cosiddette seconde o terze generazioni, rendono particolarmente evidente la dissociazione che caratterizza l'esperienza della cittadinanza in un contesto di crescente globalizzazione» (ivi, p. 10).



questioni e problematiche di tipo burocratico, in quanto «"foglio in mano" che consente di risiedere legalmente in Italia»<sup>107</sup> e di rompere la precarietà e l'insicurezza relative al rinnovo del permesso di soggiorno, legato a tempi lunghi, umilianti, costosi, di attesa logorante vissuta nel proprio contesto familiare, guardando alle difficoltà vissute in tal senso dai propri genitori.

Se in caso di migrante adulto la richiesta di cittadinanza può essere, in taluni casi, il solo o principale motivo nella legalizzazione definitiva della permanenza sul territorio italiano<sup>108</sup>, per il minore straniero nato o cresciuto fin da bambino in Italia pare assumere, spesso, in contemporanea, anche la caratteristica di certificazione di adeguatezza e affidabilità<sup>109</sup>, di "normalità"<sup>110</sup>: rileva sicuramente, infatti, anche la dimensione del desiderio di accettazione da parte del contesto sociale di vita, di non essere discriminati da un territorio a cui si rischia di appartenere formalmente, in termini di domicilio o residenza, ma non (almeno fino in fondo) in termini identitari: l'essere riconosciuti come persone, il «chi siamo e "da dove veniamo"» di Taylor<sup>111</sup>, ma anche l'essere considerate persone che «sono qui» e «sono di qui»<sup>112</sup>.

Sono gli aspetti che costituiscono l'identità del soggetto, che si forma, «giorno dopo giorno [...] dall'interazione fra l'identità individuale, costruita attraverso conferme e smentite a partire da quello che siamo, e l'identità sociale, che ci porta al confronto con ciò che gli altri pensano di noi»<sup>113</sup>. Per i minori stranieri, questo si traduce in un'oscillazione fra la necessità di essere riconosciuti come italiani da sempre, persone che sono e si sentono da sempre "di qui", e, invece, il riconoscimento della dignità, dell'adeguatezza e della legittimità a partecipare e a sentirsi parte di una comunità territoriale cui si appartiene da lungo tempo<sup>114</sup>,

---

<sup>107</sup> *ivi*, p. 47

<sup>108</sup> *ivi*, pp. 54-59.

<sup>109</sup> *ivi*, p. 71

<sup>110</sup> *ivi*, p. 76: «La cittadinanza serve allora a certificare che si è persone "a posto", che non si rientra nell'immagine del migrante presentata nel linguaggio quotidiano, alimentato dal discorso politico e dei mezzi di comunicazione di massa. Costituisce una certificazione di "normalità", preliminare per ogni concreta possibilità di espressione e partecipazione».

<sup>111</sup> Taylor, C. *La politica del riconoscimento*, cit., p. 19.

<sup>112</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 72.

<sup>113</sup> Dalla Zuanna, G.; Farina, P.; Strozza, S., *Nuovi italiani*, cit., p. 61. Cfr. Favaro, G.; Napoli, M. *Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati*, Milano, Guerini e associati, 2002. In termini più ampi si rinvia anche al citato testo di Taylor, C. Taylor, C. *La politica del riconoscimento*, cit., *passim*, spec. pp. 18-22.

<sup>114</sup> Le seconde generazioni «non sono semplici riproduttori delle "differenze" dei genitori, risultato meccanico dell'azione della cultura, delle tradizioni o delle "radici" che si sarebbero ereditate, ma neppure malleabile materia prima che si adegua, senza residui e resistenze, ai modelli dei gruppi dominanti. Al contrario, sempre più negoziano e definiscono spazi di riconoscimento, modelli di comunicazione e forme di identificazione che sono dissociate dalla cittadinanza etnica e culturale senza però assumere acriticamente il modello di cittadinanza dominante nel Paese di migrazione dei loro genitori. Le seconde generazioni vengono qui viste



sono i due poli su cui i minori figli di migranti si distinguono, a seconda della loro nascita sul territorio italiano o dell'arrivo in un momento successivo, in tenera età durante la tarda infanzia o la preadolescenza:

Mentre per i minori stranieri di seconda generazione, infatti, la cittadinanza è avvertita come un riconoscimento di un'evidenza, un atto dovuto, la constatazione di un evidente *status quo*, «della naturale sedimentazione di una storia personale costruita in Italia, con compagni e sogni italiani»<sup>115</sup>, per i minori stranieri pervenuti in Italia in una seconda fase, la cittadinanza costituisce il superamento dei problemi legati al permesso di soggiorno e il riconoscimento della loro presenza, una sorta di diritto legato alla residenza, una forma – come si vedrà in seguito - di *denizenship*<sup>116</sup>.

Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza non basta a vedere terminate le forme di discriminazione, anche se il livello di radicamento della persona sul territorio è prolungato. Come ricordano Colombo et al., riportando un brano di un'intervista a due minori, nel primo caso una minore eritrea ora cittadina italiana, nata in Italia, e nel secondo caso quella di un minore dello Sri Lanka in Italia dall'età di dieci anni, in attesa ancora della cittadinanza:

---

come possibili luoghi di formazione di nuovi codici, [...] elaborazione di nuove idee di cittadinanza, meno legate alla dimensione nazionale, ma non per questo meno efficaci nel definire diritti e doveri, linee di inclusione e di esclusione», in Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., pp. 24-25. Cfr. Colombo, E. *Una nuova generazione di italiani. Cosmopolitismo e senso di appartenenza tra i giovani adulti figli di immigrati*, in *Adulità*, 28, 2008, pp. 41-47.

<sup>115</sup> Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., p. 71. Ivi, p. 72: «Se tu sei nata in questo Paese, hai vissuto qua, di quale altro paese devi essere cittadino?» e ancora: «Tu hai il permesso, non è che hai la libertà di vivere nel Paese dove sei nata, tu lo richiedi e se va bene sì, se no te ne ritorni in un Paese dove non hai mai vissuto... ti fa proprio sentire diverso, ti fa sentire di non essere completo a tutti gli effetti, come cittadino, cioè, io mi sono sempre sentita come cittadina italiana però non mi sono mai sentita italiana al cento per cento per questa cosa qua».

<sup>116</sup> Cfr. Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani*, cit., pp. 74-75: «Per quanto riguarda cittadinanza e identità secondo me non c'è un legame molto forte perché se io prendo la cittadinanza italiana quello che sono rimango, i miei legami con il Paese dove sono nato rimangono e rimango io come persona, questo non è legato a un documento dove c'è scritto chi sono, quindi secondo me la cittadinanza è un legame solo a livello burocratico e che comunque ti può aiutare a livello sia economico che, comunque, di integrazione con altre persone». Ma anche: «La cittadinanza è legata al futuro che ti vuoi costruire, al posto in cui vuoi stare [...]. La cittadinanza ha il significato che anche tu fai parte di una comunità e partecipi a quella comunità, cioè sei interessato a integrarti e a sentirti parte con tutti i diritti e tutti i doveri». Per alcuni dei minori intervistati nella ricerca di Colombo et al., quindi, è importante, come fattore di attribuzione della cittadinanza, il desiderio di voler restare, fondare il proprio futuro in Italia, partecipare alla vita della comunità territoriale in cui si vive: la dimensione del passato è molto forte, ma quella del futuro è determinante come spinta motivazionale da cui dovrebbe derivare l'attribuzione della cittadinanza (ivi, p. 65).



«Invece io penso che se hai la cittadinanza i pregiudizi rimangono, io ho fatto diversi colloqui di lavoro, mi vedono nera, mi dicono “ok, facciamo il colloquio giusto perché sei venuta?”»<sup>117</sup>.

«Anche con la cittadinanza però certe cose non cambiano... anche con la cittadinanza la gente non mi vede come cittadino italiano perché... se uno non mi conosce, mi vede per la prima volta non va a pensare che sono cittadino italiano e che mi deve trattare al pari di un cittadino italiano... perché ho il colore della pelle diverso. Se ero bianco prendevo la cittadinanza italiana ed ero soddisfatto, *diventavo italiano dentro e fuori... Io dentro posso diventare italiano, ma fuori no*»<sup>118</sup>.

Appare evidente, quindi, che la cittadinanza non possa consistere solo in «un dispositivo formale per certificare la legittimità della presenza giuridica degli individui all'interno dei confini dello Stato»<sup>119</sup>, per quanto certamente giuridicamente assuma questa portata principale, ma debba essere «considerata altresì come quel confine – materiale e simbolico – che i migranti devono necessariamente varcare per poter diventare membri della comunità nazionale»<sup>120</sup> e costituire un effettivo (e non solo formale) «strumento di inclusione e di eguaglianza»<sup>121</sup>. La cittadinanza, infatti, pur avendo sicuramente nei provvedimenti legislativi «il presupposto iniziale per creare un quadro favorevole o meno all'integrazione»<sup>122</sup>, tuttavia non si acquista grazie al solo provvedimento amministrativo, ma attraverso un processo di promozione ed integrazione sociale<sup>123</sup>.

Se l'acquisizione della cittadinanza, allora, è formalmente il modo attraverso il quale «la comunità statale riafferma i principi fondamentali alla base del proprio ordinamento ed esprime la propria identità culturale e valoriale»<sup>124</sup>, allo stesso tempo è, in quanto cittadinanza sostanziale, il momento in cui la società che accoglie si interroga sul suo essere una *communitas*, stimolata dai «nuovi apporti per la comune crescita economica, civile e culturale»<sup>125</sup> che la presenza dello straniero può contribuire a generare, e si ricorda, come suggeriva Arena, che «si è cittadini in quanto si è in una comunità, ma non basta star dentro una comunità per essere cittadini»<sup>126</sup>.

---

<sup>117</sup> *ivi*, p. 78.

<sup>118</sup> *ivi*, p. 79.

<sup>119</sup> *ivi*, p. 82.

<sup>120</sup> *ibid.*

<sup>121</sup> *ivi*, p. 81.

<sup>122</sup> Mantovan, C. *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia*, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 35.

<sup>123</sup> Berti, F. *Esclusione e integrazione. Uno studio su due comunità di immigrati*, Milano, Franco Angeli, 2000.

<sup>124</sup> Zanfrini, L. *Cittadinanza. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, Roma-Bari, Laterza, 2005, cit., p. 97.

<sup>125</sup> *ibid.*

<sup>126</sup> Arena, G. *Cittadini Attivi*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 150.



Se il tema della cittadinanza sostanziale va oltre la dimensione giuridica, tuttavia la riforma in discussione in Parlamento certamente va a recepire le riflessioni della dottrina e le istanze dell'associazionismo costituitosi a sensibilizzazione e tutela dei migranti, in particolare dei minori stranieri, ponendo la questione, anche nel dibattito parlamentare, dei forti rischi di distacco fra i sentimenti di appartenenza e il riconoscimento formale di un appartenere allo Stato in cui si è nati o cresciuti fin da tenere età: le disposizioni analizzate considerano, certamente *de iure condendo*, sia coloro che sul territorio italiano sono nati, sia coloro che appartengono a famiglie che hanno maturato l'intenzione di stabilirsi sul suolo italiano in modo definitivo, pur se nati in altro paese.

Il riconoscimento della cittadinanza in base allo *ius soli*, ritenuto in dottrina il principio «maggiormente congruente con la crescente mobilità internazionale delle persone e al radicamento delle comunità immigrate»<sup>127</sup>, accanto alle istanze *iure domicilii* e *iure culturae*, dovrebbero, quindi, rispondere alle esigenze di riconoscimento dell'identità del minore nato da genitori stranieri ma vissuto da sempre, fin dalla nascita, o per un tempo molto prolungato nel contesto sociale italiano: esigenze che sono terreno cruciale, sul piano dello sviluppo dell'identità personale di questi giovani, della loro integrazione sociale e, più in generale, «per il nostro futuro di società, la costruzione di un'Italia più accogliente, giusta e dinamica, anziché attraversata da sperequazioni e conflitti»<sup>128</sup>.

## Bibliografia

- ACMOS (a cura di), *Cittadini si diventa*, approfondimento di Animazione Sociale, Edizioni Gruppo Abele, 2010
- Ambrosini, M. *Figli dell'immigrazione: difficoltà e risorse*, in *Aggiornamenti sociali*, 2015, n. 66/01, pp. 662-673.
- Ambrosini, M. *Il futuro in mezzo a noi. Le seconde generazioni scaturite dall'immigrazione nella società italiana dei prossimi anni*, in Ambrosini, M.; Molina, S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2004
- Ambrosini, M.; Caneva, E., *Le seconde generazioni: nodi critici e nuove forme di integrazione*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009
- Ambrosini, M.; Molina, S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2004
- Appiah, A.K. *Cosmopolitismo. L'etica in un mondo di estranei*, Roma-Bari, Laterza, 2007
- Arena, G. *Cittadini Attivi*, Roma-Bari, Laterza, 2006
- Balibar, E. *Propositions on Citizenship*, in *Ethics*, 98, 4, pp. 723-730
- Bastienner, A.; Dassetto, F. et al. *Europa e nuove immigrazioni*, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, 1990
- Bastienner, A.; Dassetto, F., *Nodi conflittuali conseguenti all'insediamento definitivo delle popolazioni immigrate nei paesi europei*, in Bastienner, A.; Dassetto, F. et al. *Europa e nuove immigrazioni*, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, 1990

---

<sup>127</sup> Zanfrini, L. *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, cit., p. 97.

<sup>128</sup> Ambrosini, M. *Figli dell'immigrazione: difficoltà e risorse*, cit., p. 673.



- Bauman Z., *Risolvere i problemi dell'immigrazione? Si può. Basta tornare bambini*, in *Libertà civili*, n.1/2010, pp. 12 ss.
- Bauman, Z. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, Laterza, 1999
- Beck, U. *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, Carocci, 1999
- Beck, U. *La società cosmopolita. Prospettive dell'epoca post-nazionale*, Bologna, Il Mulino, 2003
- Bertani, M. *Immigrazione e seconde generazioni: un primo quadro di riferimento*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009, p. 13
- Bertani, M.; di Nicola, P. (a cura di) *Sfide trans-culturali e seconde generazioni*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009
- Berti, F. *Esclusione e integrazione. Uno studio su due comunità di immigrati*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- Besozzi, E. *Una generazione strategica*, in Besozzi, E.; Colombo, M.; Santagati, M. *Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione ponte*, Milano, Franco Angeli, 2009
- Besozzi, E.; Colombo, M.; Santagati, M. *Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione ponte*, Milano, Franco Angeli, 2009
- Bonizzoni, P. *Famiglie transnazionali e ricongiunte: per un approfondimento nello studio delle famiglie migranti*, in *Mondi migranti*, 2007, n. 2, pp. 91-108. Codini, E.; D'Odorico, M. *Una nuova cittadinanza. Per una riforma della legge del 1992*, Milano, Franco Angeli, 2007
- Codini, M.; D'Odorico, M. *Per una nuova disciplina della cittadinanza*, Milano, ISMU, 2004
- Colombo, E. *Una nuova generazione di italiani. Cosmopolitismo e senso di appartenenza tra i giovani adulti figli di immigrati*, in *Adulità*, 28, 2008, pp. 41-47.
- Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, C. *Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati*, Milano, Franco Angeli, 2009
- Colombo, E.; Leonini, L.; Rebughini P. *Different But Not Stranger: Everyday Collective Identification among Adolescent Children of Immigrants in Italy*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 35, 1, pp. 37-59
- Costa, P. *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005
- Dal Lago, A. *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 2012
- Dalla Zuanna, G.; Farina, P.; Strozza, S. *Nuovi italiani. I giovani immigrati cambieranno il nostro paese?*, Bologna, Il Mulino, 2009
- De Vergottini, G. *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 2006
- Degni, F. *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, UTET, 1939
- Devereux, G.; Ancora, A. *Etnopsicoanalisi complementarista*, Milano, Franco Angeli, 2014
- Esparragoza, E. *Guayaqui. Italia*, in Fravega, E.; Queirolo, L. (a cura di), *Classi meticce. Giovani, studenti, insegnanti nelle scuole delle migrazioni*, Roma, Carocci, 2003
- Faist, T.; Gerdes, J.; Rieple, B. *Dual Citizenship as a Path-Dependent Process*, in *International Migration Review*, 38, 3, pp. 913-944
- Favaro, G.; Napoli, M. *Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei bambini e dei ragazzi immigrati*, Milano, Guerini e associati, 2002
- Fondazione ISMU, *Vecchio continente... nuovi cittadini. Normative, dati e analisi in tema di cittadinanza*, in [http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/analisi\\_c omp.\\_cittadinanza\\_rapporto\\_itaslia.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/analisi_c omp._cittadinanza_rapporto_itaslia.pdf).
- Furlan S., *La normativa sulla cittadinanza italiana e le modifiche apportate dalla legge 15.7.2009 n. 94*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 4/2009, p. 210



- Gallo, G.; Tintori, G. *Come si diventa cittadini italiani. Un approfondimento statistico*, in Zincone, G. (a cura di) *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 107-138
- Giro, M. *Il percorso a ostacoli per diventare italiani dei minori stranieri*, in *Libertà civili*, 1, Milano, Franco Angeli, 2010
- Golini A., *Quegli stranieri diventati un milione di noi*, in *Libertà civili*, n.1/2010, pp. 17 ss.
- Goussot A., *La violenza della nuova legalità*, in *Animazione sociale*, n. 8-9/2009, pp. 98 ss.
- Gruppo Abele, *Siamo tutti stranieri*, in *Animazione sociale*, n. 10/2009, pp. 19 ss.
- Habermas, J. *Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe*, in *Praxis International*, 1996, n. 12, 1, pp. 1-19
- Habermas, J.; Taylor, C. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 2008
- Honneth, A. *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, Milano, Il Saggiatore, 2002
- Huysmans, J. *The Politics of Insecurity. Fear, Migration and Asylum in the EU*, Abingdon & New York, Routledge, 2006
- Insin, E.F.; Nielsen, G.M. (eds.) *Acts of Citizenship*, London, Zen Books, 2008
- Lagomarsino, F. *Esodi e approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador*, Milano, Franco Angeli, 2006
- Mantovan, C. *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia*, Milano, Franco Angeli, 2007
- Marshall, T.H. *Class, Citizenship and Social Development: Essays by T.H. Marshall*, New York, Anchor Books, 1964
- Mascia, M. (a cura di) *Dialogo interculturale, diritti umani e cittadinanza plurale*, Venezia, Marsilio, 2007
- Melotti, U. *Migrazioni internazionali: globalizzazione e culture politiche*, Milano, Bruno Mondadori, 2004
- Melucci, A. *Culture in gioco*, Milano, Il Saggiatore, 2000
- Milani, L., *Lettera ai giudici*, 1965, in [http://www.barbiana.it/opere\\_i\\_letteraGiudici.html](http://www.barbiana.it/opere_i_letteraGiudici.html)
- Ministero dell'Interno *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, Milano, Franco Angeli, 2009
- Morozzo Della Rocca, P., *Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e ordinamenti giurisprudenziali*, Utet Giuridica, 2009.
- Mouffe, C. *The Democratic Paradox*, London, Verso, 2000.
- OECD, *International Migration Outlook 2014*, OECD Publishing, [http://dx.doi.org/10.1787/migr\\_outlook-2014-en](http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2014-en)
- Ong, A. *Da rifugiati a cittadini. Pratiche di governo nella nuova America*, Milano, Raffaello Cortina, 2005
- Papa Francesco, *Enciclica Laudato si'*, Milano, Edizioni San Paolo, 2015
- passim*, in part. nn. 93-95; 156-162.
- Ricoeur, P. *Percorsi del riconoscimento. Tre studi*, Milano, Raffaello Cortina, 2005
- Rumbaut, R.G. *Assimilation and its discontents: between rhetoric and reality*, in *International Migration Review*, vol. 31, n. 4, 1997
- Salerno, G. M. *Tra principi, diritti e integrazione, le proposte legislative per una nuova cittadinanza*, in *Libertà civili*, n.1/2010, pp. 74 ss.
- Salerno, G.M. (a cura di) *I diritti dell'altro. Un'analisi comparata dei processi di integrazione nell'area euromediterranea*, Macerata, EUM, 2008
- Sartori, G. *La democrazia in trenta lezioni*, Milano, Mondadori, 2008, p. 23.
- Sayad, A. *La doppia assenza*, Milano, Raffaello Cortina, 2002
- Sayad, A. *La doppia pena del migrante. Riflessioni sul «pensiero di Stato»*, in *Aut Aut*, 1996, n. 275, p. 11
- Senneth, R. *La dignità umana in un mondo di diseguali*, Bologna, Il Mulino, 2004



- Smith, W., *CosmopolitanCitizenship: Virtue, Irony and Worldliness*, in *European Journal of Social Theory*, 10, 1, pp. 37-52
- Soibona, G. *Il mondo delle idee. Dai Greci al nostro tempo. Le idee costruiscono il mondo e lo distruggono*, Roma, Armando, 2010
- Stewart, A. *Two Conceptions of Citisenship*, in *The British Journal of Sociology*, 46, 1, pp. 63-78
- Taylor, C. *La politica del riconoscimento*, in Habermas, J.; Taylor, C. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 9-62
- Tronca, L., *A proposito di riconoscimento*, in *Sociologia e Politiche sociali*, vol. 12, 1/2009, pp. 137-154
- Weil, P. *La France et ses Etrangers*, Paris, Calmann-Levy, 1991
- Zanfrini, L. *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, Roma-Bari, Laterza, 2005
- Zincone, G. (a cura di) *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Roma-Bari, Laterza, 2008
- Zorzi Giustiniani, F. *La tutela dei diritti dei residenti extracomunitari nell'Unione Europea. A proposito di ricongiungimento familiare e di espulsione*, in Salerno, G.M. (a cura di) *I diritti dell'altro. Un'analisi comparata dei processi di integrazione nell'area euromediterranea*, Macerata, EUM, 2008, pp. 81-107